

Parte Quinta¹
Norme riguardanti l'ammissione
o l'incorporazione nella Compagnia

*

Capitolo I
L'ammissione: chi deve farla e quando

[510] 1. Quelli che sono stati sufficientemente provati nella Compagnia per un periodo bastante affinché dall'una e dall'altra parte si conosca se è utile al maggior servizio e gloria di Dio nostro Signore che restino in essa, devono esservi ammessi non in prova, come per l'innanzi, ma in un modo più intimo, come membri di uno stesso corpo, quello della Compagnia (A). Tali sono, principalmente, quelli che vengono ammessi come professi o come coadiutori formati. Ma, poiché anche **gli scolastici approvati²** sono ammessi essi pure in una maniera diversa e più intima di quelli che sono in probazione, in questa quinta parte si dirà anche, intorno alla loro ammissione, ciò che nel Signor nostro ci sembra doversi osservare.

[511] A. *La Compagnia, nella sua più ampia accezione, comprende tutti quelli che vivono sotto l'obbedienza del suo Superiore Generale, compresi i novizi e le persone che, siccome aspirano a vivere e morire nella Compagnia, si trovano in probazione³, in attesa d'esservi ammessi in uno dei vari modi che si dirà.*

Nel secondo modo, che è meno esteso, la Compagnia comprende non solo i professi e i coadiutori formati, ma anche gli scolastici approvati⁴. Queste, infatti, sono le tre parti o categorie di membri, che costituiscono il corpo della Compagnia.

Nel terzo modo, che è più esatto, comprende i professi e i coadiutori formati. In tal senso, appunto, deve intendersi la promessa fatta dagli scolastici d'entrare in Compagnia, cioè di divenire suoi professi o coadiutori formati.

Nel quarto modo, che è quello più esatto di tutti, il nome della Compagnia comprende unicamente i professi. E non perché il suo corpo non abbia altri membri, ma perché essi sono i principali, e perché alcuni professi, come si dirà più avanti, hanno voce attiva e passiva nell'elezione del Superiore Generale, ecc.

Chi sta in Compagnia, in qualsiasi di questi quattro modi, ha la capacità di partecipare a tutti i favori spirituali che, per concessione della Sede Apostolica, il Superiore Generale può accordare nell'ambito della Compagnia, a maggior gloria di Dio. Peraltro, dell'ammissione nel primo modo, equivalente all'esser ricevuti in probazione, si è trattato nella prima parte. In questa quinta parte, si tratta dell'ammissione negli altri tre modi che seguono.

¹ (In tutta questa Parte quinta le parole "ammettere ai voti" sono usate anche nel senso di "ricevere i voti". Ambedue gli atti sono distintamente indicati in NC 113, 114).

² (Lo stesso vale per i Fratelli approvati; cfr. NC 6).

³ (Ai nostri giorni non vi è nessun altro in probazione, all'infuori dei novizi; cfr. NC 6).

⁴ (Cfr. nota 2 a [510]).

[512] 2. E anzitutto, quanto al potere d'ammettere nel corpo della Compagnia quelli che devono esserlo, questo risiederà, come ragion vuole, in chi ne è il capo. **Tuttavia**, siccome il Superiore Generale non può trovarsi da per tutto, **potrà render partecipi altri della Compagnia di quella parte di poteri (B) che crederà, per il bene di tutto il corpo della Compagnia**⁵.

[513] B. *Le persone, che più abitualmente e più pienamente egli renderà partecipi, saranno i superiori provinciali. Peraltro, il Generale potrà render partecipi di tali poteri alcuni superiori locali o rettori, o alcuni visitatori o altre persone insigni. Anzi, in qualche caso, anche chi non è della Compagnia: per esempio, un vescovo, o una persona rivestita d'una dignità ecclesiastica, quando non v'è nessun professo della Compagnia nel luogo, dove uno dev'essere ammesso.*

[514] 3. Generalmente, **dovranno passare almeno due anni**, prima d'ammettere nel modo predetto (C)⁶. Ma chi **dev'essere ammesso alla professione**⁷ dopo d'essere stato provato a lungo avanti il suo invio agli studi, oppure nel corso di essi, **avrà ancora un altro anno**⁸ al termine di questi, per essere anche meglio conosciuto prima di fare la professione. **Questa scadenza**, come s'è detto nell'Esame, **potrà essere prorogata, quando si desiderano maggiori garanzie da parte della Compagnia**⁹ o di chi ne ha la responsabilità in nostro Signore.

[515] C. *Tuttavia, com'è lecito prostrarre così sarà anche lecito abbreviare questa scadenza, in qualche caso e per motivi importanti, a giudizio del Generale, cui spetterà il diritto di dispensare. Peraltro, lo si dovrà fare di rado.*

⁵ Dichiarato in NC 113 (quanto alla facoltà di ammettere ai voti) e NC 114, 115 (quanto alla facoltà di ricevere i voti).

⁶ Modificato da NC 119. (Vi si determina il tempo da passare in Compagnia prima degli ultimi voti).

⁷ Modificato da NC 125. (Anche coloro che sono ammessi come Coadiutori spirituali e Fratelli fanno la terza probazione).

⁸ Modificato da NC 125 § 1. (La terza probazione deve essere compiuta da tutti coloro che emettono gli ultimi voti, compresi i Fratelli).

⁹ Dichiarato in NC 56, 117 §2.

*

Capitolo II

Qualità richieste in coloro che devono essere ammessi

[516] 1. Nessuno dev'essere ammesso in alcuno dei modi anzi detti, se non **sarà stato ritenuto idoneo nel Signor nostro**¹⁰. **Saranno giudicati tali, per essere ammessi alla professione, quei soggetti, di cui** con lunghe e diligenti prove **si sarà conosciuta ed approvata la vita**¹¹ da parte del Superiore Generale (A), che verrà informato dai superiori particolari o dalle persone che ne saranno richieste dal Generale. A tal fine, gioverà che **quelli che sono stati inviati agli studi**¹², **una volta finita la preoccupazione e l'impegno di coltivare l'intelletto, nel tempo della terza probazione insistano nella scuola dell'affetto**¹³, applicandosi in quegli esercizi spirituali e corporali, che siano capaci di procurar loro una più grande umiltà e abnegazione d'ogni affetto sensibile e d'ogni volontà e giudizio proprio, ed una maggior conoscenza e amore di Dio nostro Signore. Così, dopo aver progredito essi stessi, potranno meglio far progredire gli altri, a gloria di Dio nostro Signore.

[517] A. *In qualche paese troppo lontano, quali le Indie, il Generale può lasciare che il provinciale giudichi lui*¹⁴ *se debba o no ammettere alcuni alla professione, senza attendere l'approvazione di qui che non giungerebbe se non dopo molti anni. Ma nei luoghi, dove le comunicazioni sono più celeri, non si dovrà esser facili ad affidare a nessun provinciale il compito di ammettere alla professione, senza che il Generale ne sia stato informato in precedenza ed abbia dato il proprio consenso caso per caso sul conto di quelli che, a suo giudizio nel Signor nostro, devono essere ammessi alla professione.*

[518] 2. Similmente, oltre la cultura nelle lettere d'umanità e nelle arti liberali, costoro devono avere una sufficiente conoscenza della teologia scolastica e della Sacra Scrittura. E anche se alcuni saranno capaci di progredire in un tempo più breve quanto altri in uno più lungo, tuttavia, per stabilire una misura comune, sarà necessario determinare uno spazio di tempo: questo sarà di quattro interi anni per lo studio della teologia, dopo quello delle arti (B). Perciò per essere ammessi alla professione, bisogna che uno si sia applicato tutto questo tempo alla teologia, e vi abbia fatto buoni progressi a gloria di Dio nostro Signore. E **in prova del suo profitto, ciascuno dovrà sostenere, prima della professione, l'esame su alcune tesi di logica, di filosofia e di teologia scolastica, davanti a quattro persone deputate ad argomentare e a giudicare, con ogni verità e sincerità, se, a loro sentire, raggiunge un livello sufficiente**¹⁵. Se le cognizioni che hanno non bastano, è preferibile che aspettino fino

¹⁰ Dichiarato in NC 118-120. (Vengono indicati i requisiti sia generali sia particolari per i diversi modi di ammettere agli ultimi voti).

¹¹ Dichiarato in NC 121.

¹² Modificato (cfr. la precedente nota 8).

¹³ Dichiarato in NC 125-126. (Circa i fini e il modo di fare la terza probazione).

¹⁴ Dichiarato in NC 113.

¹⁵ Modificato da NC 93. (Vi sarà un esame comprensivo di teologia davanti a tre esaminatori approvati dal Superiore maggiore).

ad averle raggiunte. Così pure, devono attendere quelli che, nell'abnegazione di se stessi e nelle altre virtù religiose, non hanno dato una prova pienamente sufficiente.

[519] B. *Di solito, si dovrà rispettare questo periodo di quattro anni di teologia (oltre gli studi di umanità e delle arti) e il relativo esame di controllo circa il profitto ricavato. Tuttavia, se uno avesse una sufficiente preparazione in diritto canonico o fosse fornito di altre doti insigni¹⁶, capaci di supplire alle lacune negli studi teologici, potrebbe essere ammesso senza di questo alla professione di tre voti. Alcuni uomini insigni, poi, si potrebbe ammetterli anche alla professione di quattro voti. Ma in questo è bene non largheggiare.*

Il giudizio su queste doti spetterà unicamente al Superiore Generale e ad altri, cui egli avrà affidato tale incarico, con delega particolare per fare ciò che è di maggior gloria di Dio nostro Signore.

[520] 3. Oltre questi (C), altri ancora potranno essere ammessi alla professione di tre voti solenni soltanto. Ciò, peraltro, lo si farà di rado e per motivi speciali e di rilievo. Tuttavia, dovranno **essere stati conosciuti per sette anni in Compagnia¹⁷**, e averle dato piena soddisfazione per il loro talento e virtù, a maggior gloria di Dio nostro Signore.

[521] C. *Quelli che vengono ammessi alla professione di tre voti solenni, in generale devono esser forniti di sufficiente istruzione nelle lettere, almeno quanto basta per essere buoni confessori, oppure devono avere l'equivalente in alcune qualità non comuni, di maniera che il Superiore Generale o la persona che da lui ha ricevuto un incarico speciale giudichino che così conviene per il maggior servizio di Dio e per il bene della Compagnia. E di regola si tratterà di persone che, anche se sprovviste dell'istruzione e del talento per predicare, quali il nostro Istituto esige nei professi, abbiano tali benemerenzze e una devozione così grande, per cui si ritenga nel Signor nostro di doverle ammettere.*

[522] 4. Per esser ammessi come **coadiutori formati, devono dare ugualmente soddisfazione circa la propria vita, il buon esempio e il talento per aiutare la Compagnia nell'attività spirituale, grazie alla loro formazione intellettuale, o, senza di questa, nell'attività esteriore, nella misura che a ciascuno sarà comunicata da Dio¹⁸**. Anche questo dovrà valutarlo la discrezione del Superiore Generale; tranne che non gli sembri opportuno di affidarne il compito ad altri, di cui si fidi molto nel Signor nostro.

[523] 5. Per essere ammessi come scolastici approvati, si richiedono in proporzione le stesse cose. E, in particolare, si esige che la loro capacità faccia sperare che trarranno profitto dalle lettere. Tale giudizio spetterà al Generale o alla persona che egli stabilirà, confidando nel criterio e nella bontà d'animo, che Dio nostro Signore le avrà dati.

¹⁶ Dichiarato in NC 121.

¹⁷ Modificato da NC 119.(Si richiedono dieci anni trascorsi in Compagnia).

¹⁸ Dichiarato in NC 123.

*

Capitolo III Come ammettere alla professione

[524] 1. Quelli che, finita la loro probazione e fatti gli esperimenti e quanto altro è detto nell'Esame, devono essere ammessi alla professione, perché la Compagnia e il suo Superiore sono interamente soddisfatti nel Signor nostro, faranno la professione nel modo seguente.

[525] 2. Anzitutto, il Superiore Generale o la persona da lui autorizzata ad **ammettere alla professione**¹⁹, **dopo aver celebrato pubblicamente**²⁰ in chiesa, davanti ai membri della casa e agli altri ivi presenti (A), si volterà col SS. Sacramento verso colui che fa la professione. Questi, **recitato il Confiteor e le preghiere solite a dirsi prima della comunione**²¹, **leggerà a voce alta**²² la formula scritta del suo voto (che avrà precedentemente sottoposta a riflessione per alcuni giorni). Eccone il testo:

[526] A. *Questi e gli altri riportati più sotto sono particolari confacenti e che devono osservarsi, quando è possibile, ma non sono indispensabili. Potrebbe, infatti, darsi il caso che la persona che per ordine del Superiore Generale ammette uno alla professione non sia sacerdote o non possa celebrare. L'essenziale è leggere pubblicamente la formula del voto, alla presenza dei membri della Compagnia e degli esterni che vi si troveranno*²³, e che essa venga pronunciata e ricevuta come solenne.

[527] 3. Io N.N. faccio la mia professione, e prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste e di tutti i circostanti, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio come pure ai tuoi successori (oppure: a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E conforme a questa obbedienza prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli (B); tutto, secondo la forma di vita contenuta nelle lettere apostoliche della Compagnia di Gesù e nelle sue Costituzioni.

Inoltre, prometto un'obbedienza speciale al Sommo Pontefice circa le missioni (C), a norma delle stesse lettere apostoliche e Costituzioni. Roma, o altrove, il giorno, mese ed anno. Nella chiesa di...

[528] B. *La promessa d'istruire i fanciulli e la gente incolta, conforme alle lettere apostoliche e alle Costituzioni, non comporta un obbligo più grande delle altre attività*

¹⁹ (Ci si riferisce all'atto del ricevere i voti).

²⁰ Modificato da prassi antichissima. (Cfr. nota 30 a NC 132. Così attesta il P. Nadal in uno scolio a questo passo; e certamente questa fu la consuetudine già dalla professione dei primi Padri: cfr. MHSI Mon. Ign., Fontes narr. I 21).

²¹ Modificato per mutata disposizione liturgica. (Cfr. NC 132).

²² (Cfr. tuttavia NC 130).

²³ Modificato da NC 130. (Per la validità è sufficiente una qualche espressione certa del voto che si fa).

spirituali in aiuto del prossimo. Queste sono le confessioni, le prediche, ecc., in cui ciascuno deve occuparsi, secondo l'ordine voluto dall'obbedienza ai superiori. Tuttavia, nella formula del voto si fa menzione dei fanciulli, perché si ritenga come raccomandato in maniera più particolare questo santo esercizio per il servizio singolare che in tal modo si rende a Dio nostro Signore in aiuto delle loro anime, e perché corre maggior pericolo d'esser dimenticato e tralasciato che non altri più appariscenti, quali il predicare, ecc.

[529] C. *Tutta l'intenzione di questo quarto voto d'obbedienza al Papa era ed è per le missioni. In tal senso vanno intese le Bolle, ove si tratta di questa obbedienza: in tutto ciò che ordina il Sommo Pontefice, e ovunque egli invia, ecc.*

[530] 4. Quindi riceverà il SS. Sacramento dell'Eucarestia. Ciò fatto, si scriverà nel libro che la Compagnia terrà a tale scopo, il nome del professo e della persona nelle cui mani avrà fatta la professione, con il giorno, il mese e l'anno in cui è avvenuto. E la sua formula del voto, scritta, verrà custodita perché possa sempre risultare ogni cosa, a gloria di Dio nostro Signore.

[531] 5. Quelli ammessi alla professione di tre voti solenni **leggeranno**²⁴ la formula del voto, scritta, in chiesa e davanti ai membri della casa e agli altri esterni che vi si troveranno, prima di ricevere il SS. Sacramento. La formula sarà la seguente:

[532] 6. Io N.N. faccio la mia professione, e prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste e di tutti i circostanti, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio come pure ai tuoi successori (oppure: e a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E, conforme a questa obbedienza, prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli; tutto, secondo la forma di vita contenuta nelle lettere apostoliche della Compagnia di Gesù e nelle sue Costituzioni. Roma, o altrove, il giorno, mese ed anno. Nella chiesa di... Seguirà quindi la comunione e il resto, come s'è detto sopra.

²⁴ (Cfr. NC 130).

*

Capitolo IV Ammissione dei coadiutori formati e degli scolastici

[533] 1. Quelli che vengono ammessi come coadiutori spirituali formati, faranno il loro voto nella chiesa o nella cappella di casa o in altro luogo conveniente, davanti ai membri della casa e a quelli di fuori che vi si troveranno, ma saranno voti semplici e non solenni. Leggeranno la formula qui sotto riportata, e saranno voti fatti nelle mani di chi li riceve (A).

[534] A. *I voti si dicono fatti nelle mani di uno, quando si fanno alla presenza di chi li riceve, perché ne ha i poteri. E anche se all'emissione di questi voti è presente molta gente, non perciò cessano d'essere semplici, dato che l'intenzione di chi li fa e di chi li riceve, conforme alle facoltà conferite alla Compagnia dalla Sede Apostolica, è che non si facciano e non si ricevano come solenni. Tuttavia, si lascerà alla discrezione di chi li riceve tener conto dell'edificazione che ne può derivare: egli farà dunque in modo che vi assista più o meno gente. Per il resto, la stessa forma si seguirà per i coadiutori spirituali e temporali; e sia per gli uni che per gli altri, essa sarà esteriormente molto simile a quella dei professi.*

[535] 2. Io N.N. prometto a Dio onnipotente, alla presenza della Vergine sua madre, di tutta la corte celeste, e a te, Reverendo Padre N., Superiore Generale della Compagnia di Gesù, che tieni il posto di Dio, e ai tuoi successori (oppure: e a te, Reverendo Padre N., rappresentante del Superiore Generale della Compagnia di Gesù e dei suoi successori, che tieni il posto di Dio), povertà, castità ed obbedienza perpetua. E, conforme a questa obbedienza, prometto una cura speciale per l'istruzione dei fanciulli; tutto, conforme al modo espresso nelle lettere apostoliche e nelle Costituzioni della suddetta Compagnia (B). Roma, o altrove, nel tal luogo, il giorno, mese ed anno, ecc. Quindi, chi fa i voti si comunicherà; e si seguirà quanto si dice per i professi.

[536] B. *L'accento alle Bolle e alle Costituzioni sottintende che i coadiutori fanno questi voti semplici a una tacita condizione, quanto alla loro perpetuità, cioè se la Compagnia vorrà tenerli. Infatti, benché essi, per parte loro, si leghino in perpetuo per loro devozione e stabilità, **la Compagnia resta libera di dimetterli**²⁵, com'è detto nella seconda parte. E in tal caso, essi rimangono senza alcun obbligo derivante dai loro voti.*

[537] 3. La formula dei coadiutori temporali sarà la stessa, tralasciando quanto riguarda l'istruzione dei fanciulli (C).

Quelli che, terminata la loro prima probazione e i due anni di esperimenti, **sono ricevuti come scolastici approvati**²⁶, faranno i loro voti alla presenza di alcuni membri della casa, non però nelle mani di alcuno (D). La formula sarà la seguente:

[538] C. *Se si tratta di persone che non comprendono il latino, come nel caso di alcuni coadiutori temporali, si tradurrà la formula in lingua volgare. Essi la leggeranno personalmente, o la ripeteranno mentre un altro la legge in vece loro.*

²⁵ (Cfr. nota 6 a [208]).

²⁶ (Ciò deve intendersi anche per l'emissione dei voti dei Fratelli approvati).

[539] D. *Siccome questo voto si fa a Dio solo e non a un uomo, [ne segue che non sarà nessun uomo a riceverlo]²⁷. Perciò si è detto che non si fa in mano di nessuno. E la condizione tacita riguardante la perpetuità, di cui s'è parlato nel caso del voto dei coadiutori, vale anche in questo caso, cioè: se la Compagnia li vorrà tenere.*

[540] 4. Onnipotente ed Eterno Iddio, io N.N., quantunque indegnissimo della tua divina presenza, confidando tuttavia nella tua infinita pietà e misericordia, e mosso dal desiderio di servirti, alla presenza della SS. Vergine Maria e di tutta la corte celeste faccio voto alla tua divina Maestà di povertà, castità e obbedienza perpetua nella Compagnia di Gesù e prometto di entrare nella medesima Compagnia (E) per vivervi e morire, intendendo ogni cosa conforme alle Costituzioni della stessa Compagnia. Domando, dunque, alla tua immensa bontà e clemenza, per il Sangue di Gesù Cristo, di degnarti d'accettare questo olocausto in odore di soavità, e che come mi hai dato la grazia di desiderarlo e di offrirlo, così anche me la conceda abbondante per adempirlo. Roma, o altrove, nel tal luogo, il giorno, mese ed anno, ecc. Dopo di che, similmente si comunicherà; quindi si farà quant'altro è stato detto più sopra.

[541] E. *La promessa d'entrare in Compagnia, come s'è detto al principio, vale per ogni suo professore o coadiutore formato, secondo che al Superiore Generale parrà dover riuscire di maggior servizio di Dio²⁸.*

[542] 5. Dopo che uno è stato incorporato in un grado della Compagnia, non deve procurare di passare ad un altro (F). Ma cerchi di perfezionarsi in quello, e di servirvi e glorificarvi Dio nostro Signore, lasciando il pensiero di tutto il resto al superiore, che tiene in luogo di Cristo nostro Signore.

[543] F. *§ lecito far presente i propri pensieri e quelle cose che vengono alla mente. Tuttavia, com'è detto nell'Esame, si dev'esser pronti a ritenere per meglio quel che parrà esser tale al proprio superiore.*

[544] 6. **Alla stessa maniera** degli scolastici, che al termine dei due anni devono **fare i loro voti**²⁹ e legarsi a Cristo nostro Signore, devono farli anche quelli che dimorano nelle case; e ciò, nonostante che non sembri di doverli destinare agli studi e benché non sembri opportuno ammetterli così presto come coadiutori formati o come professi. E se qualcuno, per sua devozione personale, l'facesse in anticipo, prima dello scadere dei due anni, potrà servirsi della stessa formula. E, mentre consegnerà una copia del suo voto (G), un'altra la conserverà per ricordarsi di ciò che ha offerto a Dio nostro Signore. Allo stesso scopo, e per fomentare ancor più la devozione, è bene che in certe date fisse che parranno convenienti rinnovino i loro voti (H). Questo non significa contrarre un nuovo obbligo, ma ricordare e confermare quello che si ha nel Signor nostro.

²⁷ Abrogato. (Questi sono veri voti pubblici § cfr. Gregorio XIII, *Ascendente Domino* § e pertanto ricevuti a nome della Chiesa dal legittimo Superiore; cfr. CIC 1192 § 1; CEO 889 § 4).

²⁸ Dichiarato in NC 131 § 2.

²⁹ (Attualmente tutti i novizi, al termine del noviziato, emettono voti religiosi pubblici e divengono Scolastici o Fratelli approvati; cfr. NC 6 § 1,2°).

[545] G. *Per buone ragioni, si deve anche conservare in un libro l'annotazione di questi voti come degli altri.*

[546] H. *Quanto agli scolastici, già nella quarta parte si è dichiarato in quali circostanze dovrebbero rinnovare i loro voti. Lo stesso vale per quelli che si trovano nelle case e che sono legati dai voti. **Essi dovranno rinnovarli in due feste principali dell'anno**³⁰, o in un'altra che parrà conveniente al superiore. E non li faranno nelle mani d'alcuno, ma ciascuno leggerà i suoi dinanzi al SS. Sacramento, alla presenza di tutti gli altri o di alcuni della Compagnia. Così, si animeranno maggiormente a osservare con devozione ciò che hanno promesso a Dio nostro Signore, e terranno più presenti davanti agli occhi gli obblighi, contratti in tal modo, sempre nel Signore.*

³⁰ Dichiarato in NC 75.